

PIANI/PROGRAMMI/PROGETTI/INTERVENTI/ATTIVITÀ RITENUTI NON ATTI A DETERMINARE INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SULLE SPECIE E SUGLI HABITAT PER I QUALI SONO STATI ISTITUITI I SITI NATURA 2000 PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE TOSCANA, E PROCEDURE SEMPLIFICATE DI VINCA

1. Premessa

Il presente documento contiene l'elenco dei piani, programmi, progetti, interventi ed attività (di seguito abbreviati in P/P/P/I/A) valutati non atti a determinare incidenze negative significative sulle specie e sugli habitat per i quali sono stati istituiti i Siti natura 2000 presenti nel territorio della regione Toscana.

A tali P/P/P/I/A sarà possibile applicare forme di semplificazione procedurale:

- nel caso di P/P/P/I/A oggetto di pre-valutazione di cui al successivo punto 2, è richiesta la sola verifica di corrispondenza tra la proposta presentata dal proponente e le categorie di P/P/P/I/A riportate in elenco, alle condizioni indicate, in coerenza con quanto previsto al paragrafo 2.3 "Pre-valutazioni regionali e delle Province autonome" delle Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza;
- nel caso di progetti/interventi/attività ricorrenti di cui al successivo punto 4 si tiene conto degli esiti di un eventuale precedente procedimento di VINCA purché rilasciato non antecedentemente ai cinque anni precedenti la presentazione dell'istanza.

Il termine "progetti/interventi/attività ricorrenti" si riferisce ai progetti/interventi/attività che sono stati realizzati e conclusi in anni precedenti e che sono riproposti con le medesime modalità (es. manifestazioni sportive, eventi, attività stagionali, manutenzioni periodiche etc.).

L'elenco di cui al successivo paragrafo 2 integra e sostituisce il precedente elenco contenuto nella D.G.R. 13/2022 ed è stato elaborato in seguito ad un'attività istruttoria che ha riesaminato e approfondito alcune valutazioni tecniche già precedentemente affrontate nell'ambito della definizione degli elaborati allegati alla suddetta delibera, anche alla luce della necessità di apportare opportuni correttivi e chiarimenti in seguito alle evidenze derivanti dalla sua applicazione concreta e continuativa a partire dall'entrata in vigore.

Il gruppo di lavoro costituito da funzionari con esperienza tecnica ed amministrativa in materia di gestione di Siti Natura 2000, sulla base delle valutazioni di incidenza effettuate per tutti i siti della Regione Toscana in oltre 10 anni di attività istruttoria, ha preso in considerazione i seguenti criteri di valutazione:

- Specificità dei singoli Siti della Rete Natura 2000 presenti sul territorio toscano (specie e habitat elencati nei relativi Formulare Standard e relativo stato di conservazione come risulta dagli esiti del quarto report di monitoraggio);
- Assenza di contrasti con il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di ciascun Sito;
- Assenza di contrasti con l'attuazione delle misure di conservazione di tali Siti;
- Il fatto che tali progetti/interventi/attività non rientrano tra le criticità (pressioni e minacce) su individuate per tali Siti;
- Il fatto di non poter generare effetti cumulativi con altri P/P/P/I/A;

Il gruppo di lavoro ha effettuato valutazioni a livello di screening (pre-valutazioni) sulla significatività delle incidenze che possono essere determinate da ciascuna delle attività, progetti e interventi specifici compresi nel successivo elenco (paragrafo 2) prendendo in considerazione i seguenti aspetti:

- obiettivi di conservazione ed elementi di criticità Sito-specifici, individuati per ogni Sito Natura 2000 della Regione approvati con D.G.R. n. 644 del 5/7/2004, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 1006 del 18/11/2014;
- misure di conservazione per le zone di protezione speciale (ZPS) approvate con D.G.R. n. 454 del 16/6/2008;
- misure di conservazione dei Siti Natura 2000, sia generali che Sito-specifiche, ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione), approvate con D.G.C. n. 1223 del 15/12/2015;
- Piani di Gestione dei singoli Siti Natura 2000, laddove adottati o approvati;
- specie e habitat presenti, nonché fattori di pressione e minaccia indicati nei Formulare Standard Natura 2000 dei singoli Siti Natura 2000.

Il quadro conoscitivo di riferimento per l'attività del gruppo di lavoro è costituito:

- dai dati naturalistici raccolti nel "Repertorio Naturalistico Toscano" (Re.Na.To.);
- dagli approfondimenti a scala regionale effettuati per l'elaborazione della "Strategia Regionale per la biodiversità" approvata con D.C.R. n. 10 del 11/2/2015, quale parte integrante e sostanziale del "Piano Ambientale ed Energetico Regionale" (P.A.E.R.);
- dalle perimetrazioni degli habitat meritevoli di conservazione, ai sensi della Direttiva 92/43 Habitat nei Siti di Importanza Comunitaria, approvate con D.G.R. 505/2018;
- dal quadro conoscitivo del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana con valenza di Piano Paesaggistico, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27/03/2015, con specifico riferimento alla "Invariante II - i caratteri ecosistemici dei paesaggi";
- dai quadri conoscitivi dei Piani di Gestione adottati e approvati; dagli specifici studi e monitoraggi condotti a livello locale dalle Amministrazioni Provinciali, competenti per materia fino al 31/12/2015 e successivamente dalla Regione Toscana, in virtù di un accordo di collaborazione stipulato tra la medesima ed i tre Atenei toscani;
- dalla banca dati Geoscopio (D.G.R. 515/2018) contenete i dati territoriali della Regione.

Per ogni tipologia e categoria di progetti/interventi/attività è stato elaborato un sintetico parere motivato sulla base dell'iter metodologico e dei contenuti presenti nel Format Valutatore della Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (G.U. n. 303 del 28/12/2019), che si riporta in elenco per ciascuna tipologia di intervento.

Inoltre sono state individuate per ciascuna tipologia di P/P/P/I/A le condizioni e le limitazioni che devono essere rigorosamente osservate, soggette a *Verifica di Corrispondenza*, affinché lo stato di conservazione delle emergenze faunistiche o floristiche (inclusi habitat) non risulti minacciato dalla loro realizzazione.

I proponenti di P/P/P/I/A pre-valutati, nella realizzazione degli interventi devono comunque rispettare i divieti e gli obblighi delle misure di conservazione generali e sito specifiche contenute nel DM del 17/10/2007 e nelle DGR 454/2008 e 1223/2015 e nei Piani di gestione dei singoli siti, quando presenti.

2. Elenco dei progetti/interventi/attività oggetto di pre-valutazione e relative specificazioni a carattere prescrittivo

a) progetti/interventi/attività che il piano di gestione (se presente) del Sito Natura 2000 annovera tra quelli che non determinano incidenze significative sulle specie, habitat e sugli obiettivi di conservazione del Sito stesso (art. 90 c. 2 della l.r. 30/2015).

Parere motivato

Il piano di gestione, in quanto strumento specifico e di dettaglio di pianificazione del Sito, può individuare ulteriori progetti/interventi/attività conformi agli obiettivi del Sito, che non costituiscono fattori di criticità (pressioni/minacce) per le specie/habitat presenti e che pertanto non pregiudicano l'integrità del Sito stesso anche ai sensi del comma 2 dell'Art.90 della l.r. 30/2015.

b) progetti e interventi previsti nei piani e programmi (ivi compresi a titolo di esempio, i piani di miglioramento agricolo ambientale, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, inclusi i piani attuativi, i piani di taglio, i piani di gestione e di assestamento forestale ed i piani faunistico-venatori, e gli altri piani e programmi di settore) che siano stati sottoposti precedentemente a procedura di VInCA con esito positivo, a condizione che (art. 90, c. 3 della l.r. 30/2015):

- la VInCA del piano/programma, per il livello di dettaglio con cui sono stati descritti i progetti e gli interventi previsti, i relativi cronoprogrammi di attuazione, le modalità esecutive e le esatte localizzazioni degli stessi, abbia consentito di verificarne l'assenza di incidenze significative, in relazione agli obiettivi di conservazione del/i Sito/i interessato/i.

L'atto conclusivo del procedimento di VINCA applicato al piano/programma deve riportare in modo puntuale le trasformazioni (progetti e interventi) per i quali sussiste la condizione di cui sopra.

Per tali progetti e interventi l'ente competente all'approvazione del progetto/intervento dovrà verificare la conformità al piano e alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di VInCA del piano stesso. Rimane chiaro che non sono ricompresi in questa casistica i progetti/interventi/attività per i quali il piano/programma abbia prescritto l'obbligo della VInCA in fase di attuazione.

Parere motivato

Nel caso in cui i piani/programmi risultino sufficientemente dettagliati, in termini di descrizione dei P/I/A previsti, nonché di localizzazione e durata dei medesimi, relativo periodo di esecuzione, analisi delle possibili incidenze negative significative, l'istruttoria risulta già effettuata nel dettaglio in fase di piano/programma e pertanto non risulta necessario reiterare la valutazione in fase di presentazione dei singoli progetti. Tale fattispecie è prevista anche dal comma 3 dell'Art.90 della l.r. 30/2015.

c) I P/P/P/I/A espressamente previsti dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, a condizione che osservino le modalità di realizzazione indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione (rif. Art.90 co.4 l.r. 30/2015)

Parere motivato

L'art. 6.3 della Direttiva 92/43/CE "Habitat" prevede che *"Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del Sito, ma che possa avere incidenze significative su tale Sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul Sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo."*

In coerenza con tale disposizione, qualora un P/P dia espressa attuazione alle misure di conservazione o al piano di gestione dei siti della Rete Natura 2000 si configura come "direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel Sito" e ne consegue che non debba essere attivato un procedimento di VInCA.

Parimenti, il fatto che un P/I/A sia stato espressamente previsto dal piano di gestione del Sito o dalle misure di conservazione, con il dettaglio delle relative modalità di realizzazione e che sia stato individuato come direttamente connesso e necessario al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei Siti stessi, di per sé esclude che possa determinare incidenze negative significative

La verifica di corrispondenza deve essere effettuata dal soggetto competente ai sensi dell'art.88 della l.r. 30/2015.

d) progetti e interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché interventi di installazione di impianti fotovoltaici, solari-termici, di antenne e parabole riceventi sul manto di copertura degli edifici, a condizione che:

- non interessino edifici abbandonati e/o appartenenti ai beni storico/architettonici del sito;
- non interessino edifici con cantine accessibili alla fauna;
- gli interventi presentati non costituiscano frazionamento di un unico intervento, che dovrà essere considerato nella sua totalità;
- non comportino incremento del carico urbanistico e abitativo, né modifiche delle opere di urbanizzazione già esistenti (viabilità, illuminazione esterna, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche);
- l'area di cantiere sia allestita all'interno della pertinenza dell'edificio;
- non comportino la modifica della destinazione d'uso rurale, qualora sussistente;
- non siano presenti locali sottotetto accessibili alla fauna o se presenti questi non siano oggetto di interventi;
- i lavori riguardanti il manto di copertura e la struttura di copertura siano avviati nel periodo compreso fra il 31 agosto ed il 1 marzo;
- in caso di rifacimento di coperture tradizionali (in coppi e tegole) sia garantita la presenza di cavità/fessure adatte all'insediamento della fauna, lasciando aperte fessure tra gli elementi di copertura su una superficie minima del 30% della copertura complessiva;
- le installazioni di qualunque tipologia sul manto di copertura siano effettuate nel periodo compreso fra il 31 agosto ed il 1 marzo; in caso di installazione di impianti fotovoltaici, la superficie interessata dall'impianto, eventualmente sommata alla superficie di impianti già presenti, non superi il 50% della superficie complessiva delle coperture; sia prevista anche l'installazione di almeno 3 rifugi artificiali per chirotteri (bat-box) sull'edificio o su alberi nei

pressi dell'edificio.

Si intende per superficie complessiva delle coperture esistenti la sommatoria delle superfici di copertura del corpo edilizio principale e delle coperture dei manufatti o corpi edilizi ad esso attigui nella specifica area di intervento.

Si intende per "aree di pertinenza" aree funzionalmente connesse all'edificio principale già soggette ad interventi di trasformazione e di antropizzazione e nelle quali gli interventi sopra richiamati assumono un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non essendo utilizzabili autonomamente, e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorieta.

Parere motivato

Le condizioni indicate, con particolare riferimento all'invarianza del carico urbanistico abitativo, delle opere di urbanizzazione e della destinazione d'uso rurale, nonché le limitazioni nella modalità e nel periodo di esecuzione di questo tipo di progetti/interventi rappresentano sufficienti garanzie per evitare che i medesimi determinino incidenze negative significative sul Sito. Si tratta infatti di interventi edilizi su immobili esistenti e frequentati, in presenza quindi di impatti antropici già in atto. Restano comunque validi i divieti e le tutele previsti dall'art. 79 della l.r. 30/2015 per le specie animali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato II della Convenzione di Berna) e dall'art. 80 della l.r. 30/2015 per le specie vegetali rigorosamente protette (ricomprese nell'allegato D del D.P.R. 357/97 e nell'allegato I della Convenzione di Berna).

e) opere relative alle sistemazioni esterne realizzate nelle aree di pertinenza degli edifici, quali: pavimentazioni, recinzioni (inclusi ricoveri per animali da cortile o animali d'affezione/compania), pergolati, gazebo, arredi da giardino, piccoli manufatti con funzioni accessorie semplicemente appoggiati o ancorati al suolo, impianti a servizio dell'edificio sia fuori terra che interrati (ad esclusione degli impianti eolici e degli impianti di trattamento reflui a dispersione).

Si intende per "aree di pertinenza" aree funzionalmente connesse all'edificio principale già soggette ad interventi di trasformazione e di antropizzazione e nelle quali gli interventi sopra richiamati assumono un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non essendo utilizzabili autonomamente, e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorieta.

Parere motivato

Analogamente al caso precedente, le sistemazioni esterne, purché ubicate all'interno di pertinenze vengono realizzate all'interno di porzioni ben delimitate di territorio già trasformate e soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti e frequentati.

f) realizzazione di piscine, purché ubicate all'interno della pertinenza dell'edificio a condizione che:

- siano previsti appositi dispositivi (es. rampe di risalita in muratura, galleggianti in legno o altro materiale idoneo) atti a consentire la fuoriuscita della fauna di piccola taglia che vi sia accidentalmente caduta; tali dispositivi devono essere descritti nella documentazione tecnica allegata al progetto;
- sia prevista la copertura della medesima nei periodi di non utilizzo;

- l'approvvigionamento non avvenga tramite pozzi o sorgenti locali;
- lo scarico di svuotamento parziale o totale delle acque delle piscine sia conferito in pubblica fognatura o, diversamente, che avvenga in modo graduale e a distanza di almeno 15 giorni dall'ultima aggiunta di prodotti a base di cloro e di eventuali biocidi. Le acque del controlavaggio dei filtri dovranno essere sottoposte a dechlorazione (cloro < 0,2 mg/l secondo tab.3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006) e decantazione in apposita vasca per almeno 72 ore prima della loro dispersione.

Si intende per "aree di pertinenza" aree funzionalmente connesse all'edificio principale già soggette ad interventi di trasformazione e di antropizzazione e nelle quali la realizzazione di piscine assume un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale e si configura di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoriarietà.

Parere motivato

Analogamente ai casi precedenti, queste opere, purché ubicate all'interno di pertinenze vengono realizzate all'interno di porzioni ben delimitate di territorio, già soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti. Le condizioni specifiche relative all'approvvigionamento idrico, allo scarico ed alla gestione forniscono sufficienti garanzie per evitare che tali opere determinino incidenze negative significative sul Sito.

g) Impianti di illuminazione esterna degli edifici, purché ubicati all'interno della pertinenza dell'edificio e a condizione che siano realizzati in modo da non costituire fonte di inquinamento luminoso e di attrazione per la fauna, in conformità a quanto indicato nelle linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna approvati con D.G.R. n. 962 del 27/09/2004.

Si intende per "aree di pertinenza" aree funzionalmente connesse all'edificio principale già soggette ad interventi di trasformazione e di antropizzazione e nelle quali la realizzazione di impianti di illuminazione assume un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale.

Parere motivato

Questi impianti, purché ubicati all'interno di pertinenze, vengono realizzati all'interno di porzioni ben delimitate di territorio, già soggette ad elevato impatto antropico per la presenza di immobili esistenti e frequentati. Le linee guida citate, alle quali gli impianti si devono conformare, forniscono sufficienti garanzie per evitare che tali impianti determinino incidenze negative significative sul Sito.

h) Captazioni di acque sotterranee a condizione che, nella documentazione trasmessa a fini autorizzativi, sia presente una relazione a firma di un tecnico abilitato, in cui sia dichiarato che il prelievo non modifica il naturale regime di oscillazione della falda e che le falde oggetto di prelievo non hanno alcuna connessione con i corpi idrici superficiali e con le sorgenti del sito ovvero che le adduzioni non interessino il subalveo di corsi d'acqua.

Parere motivato

La captazione potrebbe determinare effetti significativi sui siti interessati se venisse modificato il normale andamento della falda con possibili ripercussioni sugli ecosistemi connessi (es. ambienti fluviali, ripariali, di risorgiva ecc.) e le esigenze

ecologiche degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti in questi ambienti. Le condizioni specifiche che prevedono che non venga modificato il normale andamento della falda e che non vi siano connessioni con i corpi idrici superficiali e con le sorgenti del sito, allo stato attuale delle conoscenze, consentono di escludere effetti significativi.

i) Interventi di manutenzione delle infrastrutture viarie o ferroviarie, delle reti infrastrutturali di tipo lineare (es. acquedotti, fognature), delle recinzioni, delle infrastrutture lineari energetiche (es. gasdotti, oleodotti, linee elettriche), degli impianti di telefonia fissa e mobile ad eccezione degli interventi di co-siting, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva e delle pertinenze di suddette infrastrutture ed interventi di messa in sicurezza di viabilità mediante opere di consolidamento dei versanti e delle scarpate sopra o sotto strada e di aree in frana, compreso l'eventuale taglio di vegetazione a condizione che:

- non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- non siano utilizzati diserbanti chimici e dissecanti;
- non sia effettuato l'abbattimento di piante arboree, singole o in filare (ad eccezione dei casi in cui sussistano documentati motivi di dichiarata pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi);
- nel caso di sostituzione di conduttori aerei i fili nudi siano sostituiti con elicord o precordato o tipologie ad essi assimilabili per garantire l'isolamento e la visibilità; nel caso in cui non sia possibile cambiare la tipologia di conduttore, siano adottati idonei accorgimenti per garantire la visibilità e l'isolamento;
- l'accesso all'area di intervento avvenga tramite strade esistenti;
- gli eventuali tagli di vegetazione siano effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo salvo casi di dichiarata pubblica incolumità o di mantenimento della continuità di pubblici servizi.

Parere motivato

Gli interventi ricompresi in questa categoria sono effettuati in modo ricorrente su infrastrutture di origine antropica di tipo lineare, proprio allo scopo di impedire lo sviluppo di strutture ecosistemiche complesse, incompatibili con gli utilizzi di tali infrastrutture (di fatto costituirebbero delle trappole ecologiche). Le condizioni imposte, con particolare riferimento al periodo di effettuazione, alle modalità di accesso e al divieto di abbattimento di piante arboree, evitano che l'intervento sia effettuato in periodi sensibili e in aree particolarmente idonee per la fauna selvatica.

l) Realizzazione di nuove infrastrutture interrato lungo le sedi stradali di viabilità aperta al traffico veicolare, sia asfaltata che a fondo naturale: interventi lungo l'asse stradale sia con scavo a cielo aperto che con "no dig", purché l'area di cantiere sia lungo la sede stradale e che gli eventuali attraversamenti di fossi o corsi d'acqua siano effettuati con "no dig" o su strutture esistenti, senza interventi di nessun genere sulla vegetazione e senza alterare l'alveo dei corsi d'acqua.

Parere motivato

Gli interventi sono realizzati su aree già antropizzate e trasformate con presenza di pressioni ambientali dovute al rumore da traffico veicolare. Le condizioni imposte circa l'ubicazione dei cantieri e gli attraversamenti di fossi o corsi d'acqua forniscono sufficienti garanzie per evitare che tali interventi determinino incidenze negative significative sul Sito.

m) Interventi di taglio della vegetazione e di riprofilatura del piano sommitale degli argini, definiti quali *opere idrauliche o marittime realizzate artificialmente, a diversa tipologia costruttiva, poste in rilievo rispetto al piano di campagna a protezione del territorio*, alle seguenti condizioni:

- non comportino modifiche alla struttura ed alla morfologia dell'argine;
- non siano utilizzati diserbanti chimici e dissecanti;
- gli interventi siano effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo (salvo casi di somma urgenza).

Parere motivato

Si tratta di infrastrutture di origine antropica che, ai sensi della normativa in materia di difesa idraulica, sono soggette a ricorrenti interventi di manutenzione per mantenerle prive di vegetazione arborea ed arbustiva e per tale motivo presentano necessariamente strutture ecologiche semplificate. Le condizioni imposte, con particolare riferimento al periodo di esecuzione, evitano che l'intervento sia effettuato in periodi sensibili per la maggior parte della fauna selvatica.

n) Posa in opera di recinzioni, purché realizzate all'esterno di aree boscate ed alle seguenti condizioni:

- il filo inferiore sia collocato ad un'altezza superiore a 20 cm da terra o, in alternativa, siano lasciate aperture di ampiezza 20x20 cm distanti al massimo 50 metri l'una dall'altra, volte a permettere il passaggio della fauna di piccole e medie dimensioni e a minimizzare gli impatti sulla permeabilità ecologica dell'area;
- qualora il bordo più alto della rete impiegata presenti parti taglienti, sulla testa dei pali di sostegno verrà applicato un filo liscio, comunque non spinato, per evitare il ferimento di animali che cerchino di superarlo;
- non sia previsto il taglio di eventuali alberi presenti lungo il perimetro, né l'utilizzo del fusto degli alberi come sostegno della rete;
- siano preservate aree umide eventualmente presenti, anche di piccole dimensioni, da interventi che ne possano produrre alterazioni (es. scavi, movimenti terra, etc.);
- siano smontate e correttamente smaltite una volta che abbiano terminato la funzione per la quale sono state realizzate;
- nei tratti dove le recinzioni sono limitrofe alla vegetazione forestale, siano posizionate ad una distanza pari almeno alla proiezione delle chiome sul terreno, e comunque non inferiore a 2 metri dal piede delle piante arboree presenti;
- siano collocate a una distanza superiore a 100 m da altre recinzioni esistenti, allo scopo di evitare un effetto cumulo negativo.

Parere motivato

Le principali criticità determinate da questo tipo di strutture sono riferite ad una possibile riduzione della permeabilità ecologica del territorio, elemento fondamentale per non arrecare pregiudizio all'integrità del Sito, e al rischio di ferimento della fauna; le condizioni realizzative previste consentono di evitare che si verifichino tali incidenze negative significative sia per gli interventi singoli che per quelli cumulati.

o) realizzazione di muretti a secco intesi quali muri realizzati tramite l'esclusivo utilizzo di pietre, senza impiego di malta cementizia né di altro materiale sigillante, seguendo le tecniche tradizionali.

Parere motivato

Queste strutture, benché di origine antropica, rappresentano una dotazione ecologica aggiuntiva del territorio e costituiscono un habitat per varie specie di interesse conservazionistico, contribuendo alla loro conservazione.

p) introduzione di elementi puntuali e lineari di importanza ecologica (singole piante arboree ed arbustive, siepi, frangivento, boschetti) utilizzando esclusivamente specie di flora autoctona appartenente agli ecotipi locali e preferibilmente reperite presso i vivai certificati della zona escludendo categoricamente l'utilizzo di specie non autoctone o autoctone invasive.

Parere motivato

Questi elementi vegetali, puntuali o lineari, rappresentano importanti dotazioni ecologiche del territorio e costituiscono habitat per varie specie di interesse conservazionistico, contribuendo alla loro conservazione.

q) Interventi di manutenzione sul verde pubblico e privato effettuati nel territorio urbanizzato diversi da quelli indicati al precedente punto i), purché effettuati nel periodo 31 agosto – 1 marzo.

Parere motivato

Questo tipo di interventi, evitando il periodo più sensibile per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non), non sono atti a determinare incidenze negative significative in quanto attuati in aree già urbanizzate e quindi soggette a pressione antropica.

r) Interventi di manutenzione e smantellamento dei capanni di caccia esistenti, purché regolarmente autorizzati ed eseguiti in conformità alle norme comunali e paesaggistiche e alle seguenti condizioni:

- gli interventi siano eseguiti nel periodo 31 agosto - 1 marzo;
- non siano aperte nuove piste o viabilità per raggiungere il sito del capanno, escludendo anche la percorrenza fuoristrada nelle aree naturali.

Parere motivato

Gli interventi sopra descritti, evitando il periodo più sensibile per la maggior parte della fauna selvatica (tutelata e non), non sono atti a determinare incidenze negative significative, essendo estremamente circoscritti e ubicati in aree già utilizzate a fini venatori dotate di piste o viabilità che consente il raggiungimento del capanno di caccia.

s) Manifestazioni motoristiche, competitive e non competitive, che si svolgono su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare a condizione che il provvedimento

di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga espressamente le seguenti prescrizioni:

- siano effettuate in orario diurno e la durata della manifestazione sia limitata ad una sola giornata, se trattasi di gare motoristiche con velocità che eccedono i limiti ordinari (sono esclusi i trasferimenti);
- sia data massima informazione ai partecipanti ed agli spettatori che il tracciato o parte di esso interessa aree naturali tutelate e che quindi devono essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura;
- siano adottate adeguate misure di sicurezza e siano garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi;
- sia espressamente vietato l'abbandono di rifiuti in natura e, al termine della manifestazione, si provveda a raccogliere e rimuovere eventuali residui e rifiuti abbandonati, rilasciati dai partecipanti e dagli spettatori, compresi i rifiuti depositati nelle aree di sosta del pubblico e dei mezzi di soccorso, sia all'interno che all'esterno dei punti di raccolta allestiti, nonché al loro corretto smaltimento;
- le aree di sosta del pubblico e degli operatori di soccorso e di servizio siano opportunamente e visibilmente delimitate e situate all'esterno degli habitat di interesse comunitario del sito così come individuati su Geoscopio;
- la segnaletica del percorso ed ogni altro ausilio-presidio sia apposta senza che siano danneggiate piante, formazioni rocciose o manufatti e sia interamente rimossa al termine della manifestazione/gara;
- qualora si verificasse lo sversamento accidentale di liquidi inquinanti, il terreno sia rimosso e correttamente smaltito, per evitare il rischio di contaminazione del suolo, dei corsi d'acqua e delle falde.

Parere motivato

Le strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare sono ordinariamente soggette a fattori di pressione (polveri, inquinamento acustico e luminoso, rischio di collisione): lo svolgimento di manifestazioni motoristiche in tali contesti, andandosi a sostituire temporaneamente al normale traffico veicolare, non determina un peggioramento delle condizioni ordinarie dei luoghi, né un aumento significativo del disturbo in considerazione delle specifiche condizioni imposte.

t) Manifestazioni ciclistiche o podistiche, sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015), che si svolgono su strade normalmente aperte al traffico veicolare, anche a fondo non asfaltato; a condizione che il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga, oltre a quelle previste al precedente punto s), anche le seguenti prescrizioni:

- siano svolte in orario diurno;
- l'utilizzo di altoparlanti, compressori, generatori di corrente ecc. sia limitato alle postazioni di partenza e di arrivo al fine di ridurre la produzione di rumori o schiamazzi;
- l'accompagnamento di mezzi motorizzati sia limitato a quelli di soccorso o comunque finalizzati a garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione;
- i partecipanti siano obbligati a mantenersi strettamente sul percorso autorizzato, che dovrà essere opportunamente segnalato;
- le aree di sosta organizzate per il pubblico siano previste esclusivamente nelle postazioni di partenza e arrivo della manifestazione.

Parere motivato

Le strade aperte al traffico veicolare sono ordinariamente soggette a fattori di pressione (polveri, inquinamento acustico e luminoso, rischio di collisione): lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche o podistiche in tali contesti, andandosi a sostituire temporaneamente al normale traffico veicolare, non determina un peggioramento delle condizioni ordinarie dei luoghi, indipendentemente dal periodo in cui vengono effettuate.

u) Manifestazioni ciclistiche o podistiche sia sportive che ludico-motorie-ricreative (ai sensi dell'art. 3 della l.r. 21/2015) che interessano piste e sentieri già esistenti e ufficialmente riconosciuti (sentieristica RET o altra sentieristica tematica esistente promossa dalla Regione o da enti locali e/o da associazioni riconosciute di promozione e valorizzazione del territorio), anche a fondo non asfaltato, e che si svolgano nel periodo compreso tra il 31 agosto e il 1 marzo, a condizione che:

- la durata delle stesse sia effettuata nelle ore diurne e limitata ad un'unica giornata;
- prevedano un numero massimo di 300 partecipanti;
- il percorso della manifestazione escluda guadi di corsi d'acqua perenni;
- il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorità competente contenga tutte le prescrizioni previste, incluse quelle elencate ai precedenti punti s) ed t).

Parere motivato

Lo svolgimento di manifestazioni ciclistiche o podistiche su piste, strade e sentieri esistenti (viabilità riconosciuta sul territorio a carattere permanente e facente parte della sentieristica ufficiale), a condizione che il numero massimo di partecipanti sia limitato a 300 e che si svolgano nell'arco di un'unica giornata, in orario diurno, nonché nel rispetto di tutte le altre condizioni elencate, è ritenuto non atto a determinare incidenze negative significative per l'estrema transitorietà e la completa reversibilità degli eventuali impatti generati.

v) Interventi di manutenzione della sentieristica riconosciuta (RET o altra sentieristica tematica esistente promossa dalla regione o da enti locali e/o da associazioni riconosciute di promozione e valorizzazione del territorio) a condizione che:

- non comportino l'uso di sostanze dissecanti o erbicidi;
- siano effettuati con mezzi condotti a mano (inclusi decespugliatori e motoseghe);
- sia evitato l'abbattimento di piante arboree (sono fatti salvi i tagli necessari per motivi accertati di pubblica incolumità);
- sia salvaguardata l'eventuale presenza di nuclei arbustivi e/o soggetti singoli arborescenti di rosacee non spinose da frutto e più in generale specie fruttifere e nettariifere che costituiscono nutrimento per la fauna selvatica;
- fatta eccezione per i territori dei Comuni elencati all'art. 60 c. 1 del Regolamento Forestale (ad elevato rischio di incendi), il materiale di risulta, ottenuto dai tagli di contenimento, dalle potature e dagli abbattimenti localizzati non sia oggetto di esbosco ma venga lasciato in posto nel rispetto delle condizioni e con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento forestale;
- nell'esecuzione degli interventi siano utilizzate tecniche e materiali riconducibili ai principi dell'ingegneria naturalistica;
- gli interventi non comportino impermeabilizzazione dei suoli;

- sia prevista la corretta regimazione delle acque meteoriche per evitare l'innescò di fenomeni erosivi e gravitativi;
- nei punti di attraversamento di corsi d'acqua e fossi, anche stagionali, non sia alterato il regime idraulico/idrologico e sia minimizzato l'eventuale intorbidimento delle acque;
- non siano installati cestini per la raccolta dei rifiuti, in modo tale da evitare di creare richiami alimentari per la fauna selvatica;
- in caso di interventi di ampliamento dei sentieri pedonali, tale ampliamento non superi la larghezza di 1 metro;
- la manutenzione della cartellonistica esistente avvenga senza che siano interessate piante e formazioni rocciose.

Parere motivato

Le condizioni poste per la realizzazione di interventi manutentivi su sentieristica già esistente (viabilità riconosciuta sul territorio a carattere permanente e facente parte della sentieristica ufficiale), con particolare riferimento al periodo ed alle modalità di effettuazione, sono tali da impedire che, si possano determinare incidenze negative significative dirette, indirette e/o cumulative su habitat e specie del Sito, né sull'integrità del medesimo.

z) Attività di monitoraggio delle risorse naturalistiche, a condizione:

- che le stesse siano effettuate sulla base di un programma scientifico elaborato da un'agenzia preposta alla tutela dell'ambiente o da un istituto di ricerca riconosciuto, oppure di un programma scientifico elaborato nell'ambito di prelievi di fauna ittica a fini di studio e tutela di cui all'art. 14 del DPGR 6/R/2018;
- che siano adottate, laddove presenti, le modalità tecniche di esecuzione definite dai Servizi Tecnici Nazionali;
- che, nel caso di prelievi di cui all'art 14 del D.P.G.R. 6/R/2018 e nel caso in cui i monitoraggi comportino la cattura e manipolazione di esemplari di specie di cui all'allegato D del D.P.R. 357/1997, sia stata preventivamente acquisita l'autorizzazione Ministeriale in deroga prevista ai sensi dell'art. 11 comma 1 del suddetto Decreto o l'autorizzazione in deroga prevista da Regione Toscana per le specie di interesse conservazionistico a livello regionale di cui agli allegati della L.R.56/2000 ancora vigenti ai sensi dell'art.115 della L.R. 30/2015;
- che i risultati dei monitoraggi effettuati in aree interne o limitrofe a Riserve Naturali Regionali o Siti Natura 2000 siano trasmessi ai rispettivi Soggetti Gestori e al Settore della Regione Toscana competente per la Vinca, al fine di aggiornare ed arricchire il quadro conoscitivo disponibile;

Parere motivato

Le modalità descritte nelle condizioni individuate e il fatto che l'attività possa essere condotta solo da soggetti qualificati, forniscono sufficienti garanzie affinché la medesima non determini incidenze negative sulle specie di interesse conservazionistico presenti negli ambiti fluviali. La prevista consegna degli esiti di tale attività contribuisce alla definizione ed all'aggiornamento del quadro conoscitivo relativo allo stato di conservazione di specie elencate nei formulari standard dei siti Natura 2000 di riferimento.

zz) Le ordinarie attività agro-silvo-pastorali liberamente esercitabili ai sensi del

Regolamento forestale della Toscana n. 48/R/2003, per le quali non sussiste un procedimento di approvazione, in quanto non è richiesta preventiva autorizzazione amministrativa, né la presentazione di una dichiarazione di inizio attività, né qualsiasi altra comunicazione, ad eccezione di:

- taglio del bosco;
- rimessa in coltura che implichi il taglio e/o l'estirpazione di specie arbustive ricolonizzatrici;
- taglio di alberi morti.

Si intendono come "ordinarie" le attività agro-silvo-pastorali che, ponendosi in continuità e coerenza con quanto in precedenza praticato, non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi e non alterano l'assetto idrogeologico e paesaggistico del territorio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 149 comma 1 lett.b del D. Lgs 42/2004.

Parere motivato

Le limitazioni poste alla realizzazione delle attività agro-silvo-pastorali liberamente esercitabili, consentono di escludere effetti negativi significativi sulle specie e sugli habitat dei siti in considerazione della tipologia delle attività stesse e dell'effetto dell'agricoltura tradizionale in termini di conservazione/mantenimento dell'eterogeneità ambientale e, conseguentemente, dell'idoneità ambientale per le specie legate agli ambienti agricoli.

3.Verifica di corrispondenza

Di norma la VInCA costituisce endoprocedimento di altro atto autorizzativo.

I proponenti dei P/P/P/I/A previsti dal presente allegato sono tenuti ad attestare il rispetto e/o la sussistenza delle condizioni elencate al paragrafo 2:

- compilando le sezioni 1, 2, 3 e 8 dell'apposito modulo (Format istanza screening/N.O), che costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, scaricabile al seguente link:
<https://www.regione.toscana.it/-/indicazioni-ai-proponenti-per-presentare-le-istanze>;
- inviando il modulo compilato alla sola Autorità competente al rilascio del titolo principale/finale.

L'autorità preposta al rilascio del titolo principale/finale ovvero competente alla ricezione di comunicazione/segnalazione di inizio attività o comunque, in caso di attività di edilizia libera, l'amministrazione comunale, è sempre tenuta ad effettuare la verifica di corrispondenza di cui al paragrafo 2.3 delle Linee Guida Nazionali tra la proposta presentata dal Proponente e le specifiche condizioni previste per le categorie di P/P/P/I/A pre-valutate, da a) a zz), elencate al paragrafo 2.

La verifica di corrispondenza ha natura esclusivamente documentale ed è tesa a verificare la corrispondenza formale tra la dichiarazione del proponente e le specifiche condizioni individuate al paragrafo 2.

Relativamente al caso di cui alla lettera c e alla lettera z del paragrafo 2, la verifica di corrispondenza è effettuata dall'autorità competente alla VInCA .

Il modulo con il protocollo di ricezione da parte dell'autorità preposta al rilascio del titolo principale/finale va conservato in cantiere, ai fini degli eventuali controlli per la sorveglianza.

L'autorità preposta al rilascio del titolo principale/finale invia, per conoscenza, all'autorità competente alla VInCA, il titolo/autorizzazione/comunicazione rilasciato che da atto della positiva conclusione, per lo specifico P/P/P/I/A, della

verifica di corrispondenza effettuata, anche ai fini della valutazione degli effetti cumulativi dei P/P/P/I/A che nel tempo interessano il sito nel suo complesso.

4.Procedura semplificata per progetti/interventi/attività ricorrenti

I progetti/interventi/attività ricorrenti, vale a dire quelli che sono stati realizzati e conclusi in anni precedenti e che necessitano di essere riproposti con le medesime modalità (es. manifestazioni sportive, eventi, attività stagionali, manutenzioni periodiche, etc.), già assoggettati a procedimenti di valutazione di incidenza con esito positivo rilasciati in data non antecedente a cinque anni rispetto alla presentazione dell'istanza, sono assoggettati alla procedura semplificata di seguito indicata, a condizione che :

- 1) le modalità di esecuzione, il periodo di svolgimento e l'ubicazione siano rimasti invariati rispetto alla precedente valutazione con esito positivo;
- 2) non siano intervenute modifiche normative o regolamentari pertinenti successivamente al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;
- 3) non siano emersi nuovi elementi conoscitivi sulle emergenze naturalistiche (es. sulla distribuzione degli habitat delle specie, sui fattori di pressione/minaccia, etc.) successivamente al rilascio della precedente valutazione con esito positivo;

I proponenti degli interventi che rientrano nella casistica sopra descritta inoltrano, ai sensi dell'articolo 123bis della l.r. 30/2015, il modulo (Format istanza screening/N.O) scaricabile al seguente link:

<https://www.regione.toscana.it/-/indicazioni-ai-proponenti-per-presentare-le-istanze>

del sito web della Regione Toscana, debitamente compilato nelle sezioni 1, 2, 4 e 8 nel quale dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il progetto/intervento/attività/ è già stato valutato positivamente in precedenza, indicando gli estremi del provvedimento di valutazione e che ricorre la condizione di cui al precedente punto 1) del presente paragrafo.

L'autorità preposta alla valutazione di incidenza, nel caso in cui non sussistano le condizioni indicate nei precedenti punti 2) e 3) del presente paragrafo, richiede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 88, comma 3 della l.r. 30/2015 le integrazioni necessarie ai fini dell'espletamento della VInC.